

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione fallimentare

così composto

Dott. L. DI NOSSE Presidente

Dott. S. DE MATTEIS Giudice

Dott. L. DE GENNARO Giudice REL.

Letto il ricorso di fallimento n. 949/2012 presentato da D.C., A.D.B.M., C.V., C.M., diretto ad ottenere la dichiarazione di fallimento della T.S.P.S. s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t.:

rilevato altresì che la società resistente ha evidenziato il proprio stato di liquidazione;

rilevato che il principio secondo il quale l'insolvenza della società non può necessariamente desumersi da uno squilibrio patrimoniale, il quale può essere eliminato dal favorevole andamento degli affari o da eventuali ricapitalizzazioni, non è invocabile quando la società è in liquidazione, ossia quando l'impresa non si propone di restare sul mercato, ma ha come unico suo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali ed alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo tra i soci e che in tale ipotesi, pertanto, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento delle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 5 legge fallimentare, non può essere rivolta a stimare, in una prospettiva di continuazione dell'attività sociale, l'attitudine dell'impresa a disporre economicamente della liquidità necessaria a far fronte ai costi determinati dallo svolgimento della gestione aziendale, ma deve essere diretta, invece, ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (cfr. da ultimo Cass. Civile

14.10.2009 n. 21834);

che, nel caso di specie, come risulta dall'ultimo bilancio depositato, la resistente dispone di un attivo circolante pari ad € 3.465.132 a fronte di debiti pari ad € 3.471.740, che il totale delle immobilizzazioni è pari ad euro 1.182.990 e che l'importo per il trattamento di fine rapporto di lavoro è pari ad euro 923.865 e dunque (anche a voler considerare le perdite di esercizio) dispone di elementi attivi che, se liquidati in modo efficace, consentirebbero di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali;

che tale argomento, ai fini del rigetto del ricorso, risulta assorbente rispetto alle questioni giuridiche di non assoggettabilità al fallimento della società resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Napoli, 18.12.2012

F.to:

Il Presidente

Il Giudice Relatore

Depositato in Cancelleria il 20.12.2012